



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA
NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL
FARMACO VETERINARIO
*Ufficio II - Sanità animale ed anagrafi: profilassi pianificate e zoonosi,
anagrafi degli animali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma*

Registro - classif:
Allegati: 1

OGGETTO:

Regolamento (UE) n. 1033/2010. Relazione
annuale dei controlli effettuati riguardo il
sistema di identificazione e registrazione degli
animali delle specie ovina e caprina.

Con la presente si informano gli Enti in indirizzo che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 16.11.2010 è stato pubblicato il Regolamento di cui all'oggetto, e che ad ogni buon fine si allega in copia.

Il Regolamento in questione modifica e semplifica il modello di relazione stabilito nell'allegato al Regolamento (CE) n. 1505/2006, relativo alla relazione annuale che gli Stati membri inviano alla Commissione Europea in materia di controlli sul sistema I&R degli animali delle specie ovina e caprina.

Ringraziando per la cortese attenzione, si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Gaetana Ferri

Gaetana Ferri

RA Referente/Responsabile del procedimento:
Dr. Alessandro Pastore - 06.59946899
email: a.pastore@sanita.it

Ministero della Salute

DGSA

0021491-P-01/12/2010

I.1.a.e/2010/37



81093056

2010 SSA L. 31/11/10
M

Alle Regioni e Province autonome
Assessorati alla sanità
Servizi Veterinari
LORO SEDI

AI CSN
c/o IZS Abruzzo e Molise
TERAMO
Fax 0861/332310



Regione Lombardia

Giunta

SANITA'

Arrivo 06/12/2010 08:43



H1.2010.0039859

06/12/2010 08:45

REGOLAMENTO (UE) N. 1033/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1505/2006 concernente le relazioni annuali degli Stati membri sui risultati dei controlli effettuati riguardo all'identificazione e alla registrazione delle specie ovina e caprina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, primo e secondo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1505/2006 della Commissione, dell'11 ottobre 2006, che attua il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda i controlli minimi da effettuare per l'identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina⁽²⁾ stabilisce che gli Stati membri debbano svolgere controlli per verificare la conformità dei detentori ai requisiti del regolamento (CE) n. 21/2004.
- (2) Inoltre, il regolamento (CE) n. 1505/2006 stabilisce che gli Stati membri presentino una relazione annuale alla Commissione, in conformità del modello previsto nell'allegato, sui risultati dei controlli effettuati nel precedente periodo di ispezione annuale.
- (3) La raccolta dei dati per la relazione annuale deve essere adeguata e proporzionata agli obiettivi perseguiti. Ai fini di una relazione più mirata e più idonea allo scopo,

taluni requisiti e il modello di relazione stabilito nell'allegato al regolamento (CE) n. 1505/2006 devono essere semplificati per un miglioramento delle informazioni relative all'esecuzione dei controlli e per evitare oneri amministrativi inutili.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1505/2006 deve essere pertanto modificato di conseguenza.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1505/2006 è così modificato:

- 1) all'articolo 7, la lettera b) è sostituita dal seguente testo:
«b) il numero di aziende controllate;»
- 2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 280 del 12.10.2006, pag. 3.

ALLEGATO

Il testo dell'allegato al regolamento (CE) n. 1505/2006 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Relazione sui risultati dei controlli effettuati nel settore ovino e caprino in relazione ai requisiti per l'identificazione e la registrazione di tali animali in conformità del regolamento (CE) n. 21/2004

1. Informazioni generali sulle aziende, gli animali e i controlli

Numero totale di aziende nello Stato membro all'inizio del periodo oggetto della relazione ⁽¹⁾	
Numero totale di aziende controllate nel corso del periodo oggetto della relazione	
Numero totale di animali registrati nello Stato membro all'inizio del periodo oggetto della relazione ⁽¹⁾	
Numero totale di animali controllati nelle aziende durante il periodo oggetto della relazione ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ O altra data di riferimento nazionale per le statistiche dei prodotti animali.	

2. Casi di inosservanza

Numero di aziende interessate da casi di inosservanza	
---	--

3. Sanzioni comminate

Numero di aziende con sanzioni comminate	
--	--